



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
SEZIONE QUINTA CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

composto dai sig.ri Magistrati

Dott.ssa Daniela Galazzi	Presidente
Dott. Andrea Compagno	Giudice
Dott. Francesco Paolo Torrasi	Giudice est.

all'esito della camera di consiglio svoltasi il 22 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 9399 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023, vertente

TRA

Parte_1, p.iva *P.IVA_1*, col ministero dell'Avv.to Rosario Di Salvo,

opponente

E

Controparte_1 nato a Palermo il 13/11/1992, c.f. *C.F._1*, col ministero dell'Avv.to Antonino Tarantino,

opposto

I FATTI

Il contendere investe l'opposizione della *Parte_1* al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Palermo il 19.5.2023 (n. 3113/2023), con cui le veniva

ingiunto di pagare la somma di € 100.000,00, oltre interessi e spese, per restituzione di quote sociali pretese da *Controparte_1* a seguito di dimissioni dalla sua qualità di socio della *Parte_1* accettate dal CdA. A fondamento dell'opposizione, si è eccepita preliminarmente l'incompetenza dell'adita Autorità in virtù della clausola compromissoria di cui all'art. 37 dello statuto sociale approvato il 15.2.2005. Nel merito, si è addotta l'inesigibilità del credito azionato, per non essere ancora decorso il termine di 180 giorni dall'approvazione del bilancio relativo all'anno in cui è divenuto operativo il recesso ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale, e si è contestato l'ammontare del credito azionato, da cui dovrebbero detrarsi – a giudizio dell'opponente – le somme versate a titolo di quota sociale e di quota di ammissione, come pure gli oneri sostenuti dalla Cooperativa per il perseguimento dello scopo sociale (quali le spese tecniche e le spese amministrative).

Costituitosi in giudizio, *Controparte_1* ha contestato l'eccezione di incompetenza, ritenendola vessatoria ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., e comunque non oggetto di apposita pattuizione, vieppiù che «[...] *in sede di sottoscrizione della domanda di ammissione lo Statuto non era allegato alla stessa, non venne esibito e non venne neanche consegnato al sig. CP_1* » (v. pag. 4); nel merito, ha richiamato l'art. 12 dello statuto («*i soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle azioni interamente liberate, la cui liquidazioni avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque in misura mai superiore all'importo effettivamente versato. Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso del relativo anno*»), per sottolineare di avere rassegnato le dimissioni nel mese di aprile 2021, per poi attendere invano l'approvazione del bilancio del 2021 entro il termine di legge del 30.4.2022 o al più del 30.6.2022. Sull'eccezione di incertezza del credito, ha osservato che «[...] *è destituita di fondamento in fatto ed in diritto la richiesta di pagamento della somma di € 10.000,00 per spese tecniche e amministrative, perché inammissibile, inconducibile, improponibile e non supportata da prova idonea, con riferimento al titolo da cui deriverebbe ed alla quantificazione del tutto arbitraria e pretestuosa, pertanto è evidente che la superiore domanda deve essere rigettata*». Ciò premettendo, ha chiesto il rigetto dell'opposizione.

Disattesa l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto opposto, la causa, istruita in via documentale, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 23 settembre 2025, sostituita dal deposito di note sostitutive ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., con assegnazione dei termini per comparse conclusionali e memorie di repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Pacificata la previsione nello statuto della **Pt_1** (art. 37) di una clausola compromissoria (ai sensi della quale «Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Palermo, con gli effetti previsti dagli articoli 38 e ss. dlgs 5/2003. Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come prevista nella presente clausola, entro 60 giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Palermo che provvederà alla nomina dell'arbitro/degli arbitri [...]»), accettata dall'opposto in occasione della sua richiesta di ammissione a socio del 18.2.2019, nella quale egli dichiarava di «accettare in ogni sua parte lo statuto e il regolamento sociale che dichiara di conoscere per averlo avuto messo a disposizione presso la sede della Cooperativa con facoltà di estrarne copia anche integrale [...]», nonché «di accettare la clausola arbitrale contenuta nell'art. 37 dello Statuto», dunque a lui inequivocabilmente opponibile, il Tribunale ritiene, alla luce dell'evidente disponibilità del diritto sotteso all'azione, di dover declinare la propria competenza in favore degli arbitri, come si ammette pianamente in questi casi dalla giurisprudenza (Cass. SS.UU. n. 13722.2016).

Il rilievo esaurisce ogni altra ragione di contesa, non valendo in senso contrario il richiamo dell'opposto alla disciplina di cui all'artt. 1341 c.c., non applicabile alle clausole compromissorie contenute negli atti costitutivi e negli statuti sociali (Cass. n. 10444.1991), sul rilievo (tale altresì da paralizzare l'ardito tentativo di intravedere nel rapporto fra socio e società la stessa antitesi che connota il rapporto tra professionista e consumatore) che la comunanza di interessi tra la società e l'aderente esclude l'esistenza di una contrapposizione di un contraente rispetto all'altro; del pari, la conoscenza dello statuto dell'ente, sul quale si basa l'atto di adesione, impedisce che il contraente si trovi vincolato da clausole da lui non conosciute o non adeguatamente valutate (arg. da Cass. n. 6167.1990). Nel caso in esame, la clausola compromissoria è stata specificamente approvata per iscritto, come si evince dalla domanda di ammissione di cui al doc. 1 fasc. monitorio, il che esclude a monte che venga a porsi un problema di tutela del soggetto aderente rispetto ad un testo contrattuale da altri predisposto.

Né vale eccepire la nullità della clausola per violazione della disciplina dettata dall'art. 34 del D.lgs. n. 5 del 2003 (arbitrato societario), sul presupposto che la clausola non prevede il numero e le modalità di nomina degli arbitri di competenza delle parti, né prevede, nel caso in cui la designazione sia demandata ad un terzo, che quest'ultimo debba essere un soggetto estraneo alla società e che ove il soggetto designato non provveda la nomina è richiesta al presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale: nell'art. 37 vengono infatti rispettate siffatte condizioni, rinviando la clausola alle procedure del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Palermo, ossia di un soggetto terzo, cui è stata rimessa pure la nomina degli arbitri secondo le regole ad essa interne.

Nemmeno giova osservare che «*in sede di sottoscrizione della domanda di ammissione lo Statuto non era allegato alla stessa, non venne esibito e non venne neanche consegnato al sig. CP_I conseguentemente la sottoscrizione dell'odierno convenuto opposto non può costituire valida accettazione della suddetta clausola*», dovendo prevalere elementari principi di autoreponsabilità, in forza dei quali la parte deve adeguatamente valutare la portata delle proprie dichiarazioni, vieppiù che l'efficacia delle previsioni statutarie non è subordinata alla loro esibizione all'atto dell'ingresso del socio nel sodalizio, dipendendo piuttosto dalla sottoscrizione del contratto sociale.

Conclusivamente, va provveduto come in dispositivo.

Si ritiene di compensare le spese del giudizio, in ragione della natura della pronuncia, soggetta all'eccezione della parte.

P.Q.M.

- dichiara la propria incompetenza a decidere in favore degli arbitri ex art. 37 dello statuto della *Parte_I* e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;

- compensa le spese del giudizio.

Così deciso, nella camera di consiglio del 22 dicembre 2025.

Il Giudice rel.

dott. Francesco Paolo Torrasì

Il Presidente

dott.ssa Daniela Galazzi